



Capitolato speciale di polizza - Lotto 1 RCT/O

**LOTTO 1
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RCT/O
CIG: 7916024DA5**

Contraente:

Comune di Bagni di Lucca
Via Umberto I, 103
55022 Bagni di Lucca (LI)

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 30.06.2019
Alle ore 24.00 del: 30.06.2022



SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	4
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....	6
SEZ. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.....	7
Art. 2 – Clausola di Buona Fede.....	7
Art. 3 – Variazione del rischio	7
Art. 4 – Altre assicurazioni	7
Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione.....	7
Art. 6 – Pagamento del premio	8
Art. 7 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato.....	8
Art. 8 – Modifiche del contratto.....	9
Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni.....	9
Art. 10 – Foro competente.....	9
Art. 11 – Interpretazione del contratto.....	9
Art. 12 – Validità delle norme di polizza.....	9
Art. 13 – Limiti territoriali.....	9
Art. 14 – Coassicurazione e delega.....	9
Art. 15 – Clausola broker.....	10
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	10
Art. 17 – Oneri fiscali.....	10
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 19 – Trattamento dei dati	10
SEZ.2) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.....	11
Art. 20 – Obblighi in caso di sinistri.....	11
Art. 21 – Gestione Sinistri da parte della Società e Liquidazione delle franchigie Previsione di Franchigia frontale.....	11
Art. 22– Gestione Sinistri in SIR (non operante).....	11
Art. 23 – Recesso in caso di sinistro.....	11
Art. 24 – Produzione di informazione sui sinistri.....	11
Art. 25 – Gestione delle vertenze.....	12
SEZ. 3) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANI INDENNIZZABILI/GARANZIE).....	13
Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione.....	13



Art. 27 – Malattie professionali.....	14
Art. 28 – Rischi compresi.....	14
Art. 29 – Delimitazioni di garanzia	18
Art. 30 – Persone considerate “Terzi”.....	19
Art. 31 – Lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003.....	19
Art. 32 – Responsabilità personale.....	20
Art. 33 – Massimali di polizza	20
Art. 34– Conteggio del premio.....	20
Art. 35 – Pluralità di Assicurati.....	20
Art. 37 – Rinuncia alla Rivalsa.....	20
Art. 37 – Esclusioni	21
SEZ. 4 – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO.....	22



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	La Compagnia Assicuratrice o il Gruppo di Compagnie che hanno assunto la presente Assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro
POLIZZA:	Il documento che prova e regola il contratto di assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
GARANZIA:	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
COSE:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
S.I.R.:	Importo che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro
DANNO CORPORALE:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
DANNO MATERIALE:	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, il danneggiamento, deterioramento, alterazione, totale o parziale di cose
MASSIMALE PER SINISTRO:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
SCOPERTO:	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE:	Ammontare delle retribuzioni lorde (R.A.L.) , erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione del lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione, stagisti, e ogni altro



	prestatore di lavoro risultante dai libri paga)
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <p>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</p> <p>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetto diversi dal Contraente/Assicurato.</p> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>



DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, o da altri atti amministrativi dell'Ente e comunque svolte di fatto o che in futuro possono essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa la responsabilità civile gravante sull'Assicurato nella sua specifica qualità di Committente.

Sono comprese:

- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistono rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.



SEZ. 1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell'assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni tre (3) con effetto alle ore 24.00 del 30.06.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2022.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo



rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 6 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.06.2019 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.06 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente.

Art. 7– Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei premi di conguaglio, non dovuti a comportamenti dolosi del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito+conguaglio).

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,



quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 8 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.

Art. 10 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 12 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 13 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 14 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.



Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 15 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 16– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consentono il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



SEZ.2) - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

Art. 21– Gestione Sinistri da parte della Società e Liquidazione delle franchigie. Previsione di franchigia frontale (€ 2.000,00)

La società provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l'intero importo al danneggiato con deduzione della franchigia contrattuale prevista e ciò anche per i danni non superiori per valore degli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società invierà al Contraente richiesta di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie corredata dalla documentazione relativa. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Per tutti i sinistri liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art.22 – Gestione Sinistri in S.I.R. (non operante)

Si conviene tra le parti che il contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia di € X.XXX,XX contrattualmente prevista con le seguenti modalità.

Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale ad € X.XXX il sinistro verrà gestito direttamente dal contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad esempio: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia.

Nel caso di richieste di risarcimento maggiori di € X.XXX il contraente provvederà ad inviare la richiesta alla Società per la gestione del sinistro.

Nel caso in cui non fosse possibile immediatamente determinare l'ammontare del danno, ma lo stesso possa ritenersi presumibilmente maggiore alla franchigia, il contraente provvederà a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico.

Art. 23 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 – Produzione di informazioni sui sinistri

1.La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.



Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 25- Gestione delle vertenze

La Società finché ne ha interesse, assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, anche in corso di vertenza, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.



SEZ.3) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione

- A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso, di persone del cui operato debba rispondere.
- B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali conseguenti ad infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro.

L'assicurazione vale anche:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR n. 1124/1956, del D.L. n.317/1987 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. n.38/2000 per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000, con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erranea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società in caso di evento che coinvolga contemporaneamente sia i dipendenti che le altre categorie di lavoratori.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al Dlgs 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.



Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS, dall'INAIL o da Enti similari ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. E' altresì compresa la rivalsa dell'Asl o Ausl ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Art. 27– Malattie Professionali

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed interpretazioni o completate dal D.P.R. n° 482/1975 sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e asbetosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:

- si manifestino durante la validità della presente polizza;
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione o comunque entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati nel medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

- a. per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o – in vigenza di garanzia – dopo 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- c. per le malattie professionali conseguenti a:
 - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione

La società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro del Contraente, il quale deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Art. 28 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:



1. ai sensi dell'articolo 2049 C.C. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori motocicli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso:
 - a) a qualsiasi titolo di tutti i fabbricati adibiti e non all'attività dell'assicurato, beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività del Contraente/Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile.

La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dal Contraente/Assicurato, nonché i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale e/o condutture. Si comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
 - b) Terreni e relativi impianti ed attrezzature , boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, altre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali e didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
3. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
4. Proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, e/o di reti fognarie, compresi i danni ad occlusione e/o rigurgito. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata;
5. Esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
6. Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, visite guidate, corsi professionali nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante anche a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni; di volontariato (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari



addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge ecc., compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività sopra espresse a titolo esemplificativo e non limitativo; spettacoli, proiezioni mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi, stand e tensostrutture. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

7. Per danni causati da scavi, posa e reintegro di opere di installazione in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Appaltatore.
8. In relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 675/96 e 196/03 in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
9. Per danni derivanti da colpa grave del contraente/assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere
10. Per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difetto di funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
11. Per servizi di vigilanza, compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tali servizi;
12. Premesso che: il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
13. Per danni dell'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio;
14. In relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi compresi i dipendenti dell'assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
15. Da attività di disinfestazione e disinfezione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento accidentale;
16. Dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
17. Dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;



18. Da operazioni di pulizia dei locali adibiti all'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidati a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committenza dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
19. Per danni provocati a terzi dai mezzi di lavoro, macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili) di proprietà e/o in uso allo stesso, utilizzati durante lo svolgimento delle attività lavorative. La garanzia non opera per qualsiasi danno riconducibile alla circolazione dove sia prevista la copertura RCA.
20. Per danni:
- Subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/assicurato;
 - Causati da dipendenti del contraente/assicurato distaccati presso altre Società od Enti.
21. responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso terzi con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o ai collaboratori stessi.
22. danni derivanti dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente (Codice Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli di proprietà od in uso all'assicurato non soggetti a tale normativa.
23. danni cagionati da impianti, attrezzature e apparecchiature in genere di proprietà dell'Assicurato ma concessi in comodato od uso a terzi, oppure di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in comodato od uso;
24. danni a veicoli di dipendenti, Membri del Consiglio di Amministrazione e/o terzi, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o sedi amministrative dell'Azienda Contraente, con esclusione delle cose in essi contenute;
25. danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, gli stagisti, ecc.. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 26) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.
26. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:
- ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale);
- Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il



personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 25 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

27. Danni derivanti dall'erogazione di gas metano e dalla gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;

28. Dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, vanali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;

Art. 29– Delimitazione di garanzia

In caso di danni:

1. provocati a terzi conseguenti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 500.000,00 con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00;
2. a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno, con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00; resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
3. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00;
4. dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive: la garanzia viene prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 1.500,00;
5. a condutture e impianti sotterranei in genere: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 1.500,00;
6. cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 37; la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno;
7. dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi esclusivamente quelli dovuti a rottura accidentale di tubazioni e condutture: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno;



8. Per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno, con scoperto 10% minimo € 1.500,00.
9. Dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno.
10. Cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimale di polizza e franchigia frontale;
11. derivanti dalla responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio: la garanzia si intende garantita fino a concorrenza di € 10.000,00 per danneggiato e con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno.
12. da gestione di strutture farmaceutiche, servizi medici ed infermieristici, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario, la garanzia è prestata con il ,massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
13. Per danni causati da scavi, posa e reintegro di opere di installazione in genere fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall' Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Appaltatore.
14. Attività di rimozione veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse: l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
 - durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
 - nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi.L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma restando l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D. Lgs. 7/09/2005 n. 209 e ss.mm.ii. e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni alle cose che si possono trovare sui veicoli rimossi. La garanzia è prestata con l'applicazione di sottolimiti e franchigie come da scheda 4 del presente capitolato.

Art.30 – Persone considerate “Terzi”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. , sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. .

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Art.31 – Lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi da lavoratori di cui al Dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03



(Legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'Assicurazione.

Si considerano terzi, nel limite del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al Dgls di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività oggetto dell'Assicurazione.

Art. 32 – Responsabilità personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, illimitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al Dgls di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e degli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'Inail.

Art. 33 – Massimali di polizza

Massimale R.C.T.: € 3.000.000,00 per sinistro

Massimale R.C.O.: € 1.500.000,00 per sinistro

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a **€ 3.000.000,00**.

Art. 34 – Conteggio del premio

Il premio anticipato in via provvisoria, convenuto in base ad elementi variabili, è così calcolato:

Società	Preventivo Retribuzioni	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo €
Comune di Bagni di Lucca	€ 850.000,00		

Art.35– Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 36 – Rinuncia alla Rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività nonché nei confronti:

- delle società e/o imprese che abbiano con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale;
- di Enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il Contraente, per l'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in gestione



e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature, condutture, impianti od altri beni di proprietà degli stessi.

Art. 37 – Esclusioni

A: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) non comprende i danni:

- 1) da furto
- 2) da circolazione stradale di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e ad impiego di aeromobili;
- 3) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 4) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- 5) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'Art.29 punto 1;
- 6) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato dall'Art. 29 punto 6;
- 7) da manutenzione stradale;

B: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e quella verso prestatori di lavoro non comprende i danni:

- 1) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi di artificio ad eccezione della R.C. derivante dall'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- 2) verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelerati, ecc.);
- 3) di qualunque natura derivante da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- 4) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) i danni verificatosi in occasione di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- 6) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- 7) danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM).



SEZ.4) – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO

Massimali, Scoperti e Franchigie	
Massimale RCT (per ciascun sinistro e annualità):	€ 3.000.000,00
Massimale RCO (per ciascun sinistro e annualità):	€ 1.500.000,00
<i>In caso di sinistro che interessa contemporaneamente le due garanzie RCT ed RCO la massima esposizione non potrà essere superiore ad € 3.000.000,00</i>	
Franchigia Frontale RCT:	€ 2.000,00
Franchigia RCO:	€ 2.500,00

Garanzia Prestata	Massimale	Scoperto e Franchigia
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio	€ 250.000,00	Scop. 10% min. € 2.500,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 10% min. € 2.500,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% min. € 1.500,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% min. € 1.500,00
Danni da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni ai mezzi di trasporto carico/scarico	Massimali di polizza	Franchigia frontale
Danni da rimozione del veicolo	€ 25.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno	Franchigia frontale
Interruzione/Sospensione attività	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% min. € 2.500,00
Danni ai locali ed a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% min. € 1.500,00
Danni ai veicoli	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Gestione strutture farmaceutiche	€ 1.000.000,00	Franchigia Frontale



Derivanti dalla responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C	€ 10.000,00 per danneggiato € 150.000,00 per anno	
Danni da D. Lgs 196/2003	€ 150.000,00	